



Testo Unico del 31/10/1990 n. 347

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27/11/1990)

art. 1

Oggetto dell'imposta.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.

2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

art. 2

Base imponibile per le trascrizioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1997

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.

2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa.

art. 3

Base imponibile per le iscrizioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, e' commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualita' alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.

2. Se l'ipoteca e' iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca e' commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

art. 4

Imposta relativa a piu' formalita'.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. E' soggetta a imposta proporzionale una sola formalita', quando per lo stesso credito e in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu'

iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa.

2. Se le formalita' devono eseguirsi in piu' uffici devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalita' deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformita' all'originale e la certificazione di eseguita formalita' di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente puo' presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalita' deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalita' autenticata da notaio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.

art. 5

Trascrizione del certificato di successione.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformita' alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.

2. La trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

art. 6

Termini per la trascrizione.

Testo: in vigore dal 29/03/1997

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta.

3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.

art. 7

Termine per le annotazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronuncia del decreto.

art. 8

Privilegio.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalita' si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a

terzi.

art. 9

Sanzioni.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta.

2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.

art. 10

Oggetto e misura dell'imposta.

Testo: in vigore dal 29/11/2006

1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo (1), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

(1) Ora "quinto e sesto periodo" dell'art. 1, comma 1 cit. a seguito delle modifiche recate dall'art. 7, comma 7, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, che ha inserito un nuovo periodo dopo il primo.

art. 11

Soggetti obbligati al pagamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita' di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' o la voltura.

2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

art. 12

Uffici competenti.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per

l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.

art. 13

Procedimenti e termini.

Testo: in vigore dal 29/03/1997

1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346.

2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.

3. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato.

4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

art. 14

Prova del pagamento delle imposte.

Testo: in vigore dal 29/03/1997

1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo' essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalita' e sulla nota da esso trattenuta.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale e' eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se e' stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile.

4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunce e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonche' sulle copie dei titoli registrati.

art. 15

Esecuzione di formalita' e di vulture senza previo pagamento dell'imposta.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;

b) le formalita' e le vulture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

Testo Unico del 31/10/1990 n. 347

2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.

art. 16

Formalita' e vulture da eseguirsi a debito.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

- a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;
- b) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
- c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese;
- d) le formalita' e le vulture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
- e) le formalita' e le vulture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

art. 17

Decadenza.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.

2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui e' stata eseguita la relativa formalita' o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalita'.

3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.

4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui e' stata eseguita o doveva essere eseguita la formalita' o la voltura.

5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.

art. 18

Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento.

Testo: in vigore dal 14/11/2000 con effetto dal 14/11/2000

1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

art. 19

Tasse ipotecarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le

tasse ivi previste.

art. 20

Disciplina dei libri fondiari.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per le formalita' relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

art. 21

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

1. Il presente testo unico entra in vigore l'1 gennaio 1991.

Tabella

Tabella delle tasse ipotecarie.

Testo: in vigore dal 29/11/2006

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalita'		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalita' da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente
1.2	per ogni formalita' con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	55,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicita' immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	Ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, Ovvero per ciascuna unita' immobiliare richiesta, Ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	L'importo e' comprensivo di 10 formalita', o frazione di 10, contenuta nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalita' validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici;

			l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalita'. L'importo e' dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	per ogni gruppo di 5 formalita', o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalita' validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici.	3,00	L'importo e' dovuto per le formalita' contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalita'
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo e' dovuto all'atto della richiesta. Per i registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non e' consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni nota o titolo stampati	4,00	E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalita' o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalita'.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione

			degli uffici, l'importo e' dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sara' fornito progressivamente.
4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio	0,01	L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.
4.2	Contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata	15,00	L'importo e' dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
5	certificazione:		
5.1	certificati ipotecari		
5.1.1	per ogni stato o certificato riguardante una sola persona	20,00	L'importo e' dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonche' entrambi i coniugi, l'importo e' dovuto una volta sola.
5.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
5.2	rilascio di copia		
5.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo e' dovuto all'atto della richiesta.
5.3	altre certificazioni		

5.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
6	Note d'ufficio		
6.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile	10,00	
7	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:		
7.1	per ogni soggetto	4,00	L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto.

Tariffa art. 1

Indicazione della formalita'. Trascrizioni diverse. Misura dell'imposta

Testo: in vigore dal 03/10/2006

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
1	Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi		2

NOTE:

L'imposta si applica nella misura fissa di euro 168,00 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonche' per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte

Testo Unico del 31/10/1990 n. 347

prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Tariffa art. 1 - bis

Indicazione della formalita' e imposte dovute.

Testo: in vigore dal 12/08/2006

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
1-bis	Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi		3 per cento

Tariffa art. 1 - ter

Indicazione della formalita' e imposte dovute.

Testo: in vigore dal 03/10/2006

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
1-ter	Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonche' vincoli di destinazione sugli stessi:		3 per cento

Tariffa art. 1 - quater

Indicazione della formalita' e imposte dovute.

Testo: in vigore dal 03/10/2006

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
1-quater	Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi: se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa,		

	parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:		
	a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti:	168 euro	
	b) oltre il valore di euro 180.000:		3 per cento
	per ogni altro caso:		3 per cento

Tariffa art. 1 - quinquies

Indicazione della formalita' e imposte dovute.

Testo: in vigore dal 03/10/2006

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
1-quinquies	Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi: se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto: a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto:	168 euro	3 per cento 3 per cento

Tariffa art. 2

Indicazione delle formalita': trascrizioni diverse misura dell'imposta

Testo: in vigore dal 01/02/2005

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
2	Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonche' a favore di altri enti pubblici se il trasferimento e' disposto per legge	euro 168,00	

Tariffa art. 3

Indicazione delle formalita': trascrizioni diverse misura dell'imposta

Testo: in vigore dal 01/02/2005

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
3	Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra iscrizione dello stesso atto, sentenza o certificato	euro 168,00	

Tariffa art. 4

Indicazione delle formalita': trascrizioni diverse misura dell'imposta

Testo: in vigore dal 01/02/2005

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
4	Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprieta' di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di societa' di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonche' di atti di regolarizzazione di societa' di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dalla apertura della successione	euro 168,00	

NOTE:

Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1.

Tariffa art. 5

Indicazione delle formalita': trascrizioni diverse misura della tassa

Testo: in vigore dal 01/02/2005

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
5	Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile	euro 168,00	

Tariffa art. 6

Indicazione delle formalita': iscrizioni e rinnovazioni misura della tassa.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
6	Iscrizioni e rinnovazioni		2

NOTE:

Se trattasi di rinnovazione l'aliquota e' ridotta a meta'.

Tariffa art. 7

Indicazione delle formalita'. Iscrizioni e rinnovazioni. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
7	Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione	euro 168,00	

Tariffa art. 8

Indicazione delle formalita'. Iscrizioni e rinnovazioni misura delle imposte.

Testo: in vigore dal 01/02/2005

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
8	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalita' eseguita per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale	euro 168,00	

Tariffa art. 9

Indicazione delle formalita'. Annotazioni. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
9	Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non a causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo		2

Tariffa art. 10

Indicazione delle formalita'. Annotazioni e iscrizioni. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
10	Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorita' o di ordine ipotecario		0,50

Tariffa art. 11

Indicazione delle formalita'. Annotazioni. Misura della tassa

Testo: in vigore dal 01/02/2005

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
11	Annotazioni di cui ai precedenti artt. 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata l'imposta proporzionale	euro 168,00	

Tariffa art. 12

Indicazione delle formalita'. Annotazioni. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100

12	Annotazioni per restrizione di ipoteca		0,50
----	--	--	------

NOTE:

L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

Tariffa art. 13

Indicazione delle formalita'. Annotazioni. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 01/01/1991

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
13	Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno		0,50

NOTE:

L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalita' e' chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.

Tariffa art. 14

Indicazione delle formalita'. Annotazioni. Misura della tassa

Testo: in vigore dal 01/02/2005

Art.	Indicazione della formalita'	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali per ogni L. 100
14	Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata	euro 168,00	